

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 maggio 2020 si è svolta una riunione per l'espletamento dell'esame congiunto ex art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015, richiesto dalla GALIMBERTI Spa in A.S., finalizzato alla richiesta della CIGS di cui all'art. 7, comma 10 ter, della legge n. 236/93.

Sono presenti:

- per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: la Dott.ssa Debora Postiglione;
- per il MISE: la Dr.ssa Chiara Cherubini;
- per la Regione Lombardia: il Dott. Antonio Genova;
- per la GALIMBERTI Spa in A.S.: il Commissario Straordinario Dott. Maurizio De Filippo, la Dr.ssa Roberta Merola, gli Avvocati Stanislao Chimenti, Mariangela Aparo e Patrizio Bernardo;
- per la FILCAMS CGIL: i Sig.ri Joice Moscatello, Mario Colleoni, Danilo D'Agostino e Andrea Montanari;
- per la FISASCAT CISL: il Sig. Salvo Carofratello;
- per UILTUCS: il Sig. Gennaro Strazzullo.

PREMESSO CHE

1. La presente riunione si svolge nella modalità della conference call, stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale e tenuto conto delle indicazioni governative impartite al riguardo.
2. GALIMBERTI Spa in A.S ha inoltrato a questo Ufficio istanza di esame congiunto ex art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015 e, pertanto, le Parti sono state convocate in data odierna.
3. Nel corso della presente riunione i referenti aziendali hanno dichiarato quanto segue:
 - la Società è specializzata nel commercio di elettrodomestici ed elettronica di consumo al dettaglio (con una rete di punti vendita), all'ingrosso (servendo alcuni piccoli rivenditori) e tramite e-commerce (attraverso il sito internet). Detta attività viene svolta con il marchio e sotto l'insegna "Euronics", giusta licenza concessa da Euronics Italia S.p.A. che si occupa, a livello nazionale per i propri soci, della politica commerciale, tramite accordi quadro con i fornitori e della strategia di marketing, mediante campagne promozionali sui principali mass media;
 - attualmente i punti vendita della Società sono 11, di cui 9 in Lombardia e 2 in Veneto. La Società dispone anche di un complesso di uffici e di un magazzino, entrambi siti in Limbiate (MB);
 - si segnala che, ad oggi, il numero dei dipendenti è pari a n. 207 unità a cui applica il Contratto Collettivo per i dipendenti delle aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (Terziario Confcommercio);
 - con sentenza n. 19, pubblicata in data 14 gennaio 2020, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della Società, nominando quale Commissario Giudiziale il Dott. Maurizio De Filippo;
 - nell'ambito del procedimento aperto con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il Tribunale di Milano, alla luce delle considerazioni svolte dal Commissario nella Relazione ex art. 28 del D.Lgs. n. 270/1999 e sostenute dal parere favorevole del MISE, ritenuto che la Società avesse i requisiti di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 270/1990, con Decreto n. 1 del 19 marzo 2020 ha ammesso la Società alla procedura di Amministrazione Straordinaria, affidando al Commissario Giudiziale l'amministrazione ordinaria della Società fino alla nomina del Commissario Straordinario ex art. 38 del D.Lgs. n. 270/1999, intervenuta in data 31 marzo 2020 con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sempre nella persona del Dott. Maurizio De Filippo;



DD





MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

- 8
- la situazione di crisi della Società è stata attribuita principalmente al repentino azzeramento del credito commerciale che ha conseguentemente portato ad una gravosa difficoltà e limitazione nella capacità di approvvigionamento delle merci di magazzino e, in altra parte, anche alla contrazione delle vendite del mercato “elettronica di consumo” verificatasi già a partire dal 2015;
 - la Società sta adottando ogni iniziativa necessaria al fine di salvaguardare l'intero compendio aziendale ed a massimizzare il valore del patrimonio societario in vista della cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa in fase di redazione. Più in particolare, nell'ambito della Amministrazione Straordinaria si sta procedendo alla definizione di un progetto di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività imprenditoriali che punti alla valorizzazione dell'avviamento dei punti vendita ove viene esercitata l'attività *core* dell'Azienda;
 - a tale fine si rileva la necessità di effettuare un parziale ma decisivo contenimento dei costi del personale in forza, che apparirebbe in eccesso rispetto agli attuali volumi di vendita, ma anche a quelli che si prospettano una volta che sarà consentita la riapertura dei punti vendita e, pertanto, la misura al momento prospettabile e che potrà consentire la detta immediata e significativa riduzione di tali costi è rappresentata dalla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria di cui all'art. 7, c. 10-ter, legge n. 236/93;
 - in aggiunta a quanto detto sopra va considerato l'aggravarsi della situazione economica della Società derivante dall'emergenza COVID-19, da cui è derivata una ulteriore contrazione delle entrate finanziarie nel periodo dal 24 febbraio 2020 all'8 marzo 2020 rispetto al *trend* delle settimane precedenti. Successivamente, a partire dal 12 marzo 2020, il legale rappresentante della Società, sempre in considerazione della pandemia da Coronavirus, ha dovuto disporre la temporanea chiusura di tutti gli esercizi commerciali, che a tutt'oggi persiste, con conseguente azzeramento dei volumi di vendita;
 - si ritiene sussistano le condizioni previste dall'art. 7, comma 10-ter della legge n. 236/1993 – come interpretato dalla Circolare n. 20 di data 28 novembre 2017 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, al fine di garantire il mantenimento dei rapporti di lavoro in vista dell'auspicato assorbimento dei dipendenti all'esito dell'operazione di cessione del complesso aziendale.
4. All'esito dell'incontro odierno, le Parti si sono confrontate in ordine alla procedura di amministrazione straordinaria ed al fine di accompagnare l'attività commissariale, hanno deciso di ricorrere allo strumento di cui all'art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/1993.
- A

VISTO

L'art. 20, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015 e la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 28/11/2017.

TUTTO CIO' PREMESSO E VISTO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE.

- 1 Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- 2 Galimberti Spa in A.S. presenterà istanza di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ai sensi dell'art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/93, a far data dal 12 marzo 2020, per tutta la durata dell'attività commissariale.

DD



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

- 8
- 3 Il trattamento sarà richiesto per un numero massimo di n. 207 unità lavorative, come da elenco allegato al presente verbale.
 - 4 In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015, la Parti concordano che, in considerazione dell'attuale situazione aziendale descritta in premessa, non è possibile fare ricorso al Contratto di Solidarietà ex art. 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.148/2015.
 - 5 I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere in CIGS saranno strettamente correlati alle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali per garantire la funzionalità e la continuità delle attività svolte da Galimberti.
 - a) I lavoratori saranno sospesi, nel rispetto della circolare ministeriale n. 16 del 28/08/2017, fino ad un massimo di zero ore lavorative.
 - 6 Compatibilmente con le predette esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, saranno attuate modalità di rotazione nell'ambito di qualifiche e/o di mansioni fungibili.
 - 5 Considerata la situazione economica in cui versa la Procedura la stessa richiederà il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.
 - 6 Le Parti effettueranno incontri di verifica, in sede locale, su richiesta di una delle stesse, al fine di monitorare il complessivo andamento della CIGS.

**ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE
(Art. 24 bis del D.Lgs. n. 148/2015)**

Le Parti sono addivenute alla sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione, ai sensi dell'art. 24 bis del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'art. 1, comma 136, della legge n. 205/2017.

VISTA

- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Anpal n. 11 del 7/6/2018;
- la nota ANPAL del 23/07/2018 (prot. n. 9352).

- A
1. Le Parti hanno definito il relativo accordo con cui viene individuato l'ambito aziendale ed i profili professionali interessati al ricorso all'assegno di ricollocazione, secondo i codici istat ivi riportati.
 2. Le Parti, altresì, intendono richiamare quanto espressamente previsto nella citata circolare n. 11 del 7/6/2018 che prevede che al termine del periodo, il servizio è "prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi – previo accordo tra il lavoratore interessato e l'ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno".

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo tra le Parti, dichiara concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015.

Questo Ufficio, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e della Formazione per l'espletamento della fase istruttoria e decisoria di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

DD



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MISE

REGIONE LOMBARDIA

GALIMBERTI SPA IN A.S.

od. ss.

Danilo D'Agostino